## Richiesta chiarimenti del 28/04/2023

## Domanda:

1- Si richiede di confermare che, essendo il servizio di brokeraggio assicurativo un servizio di natura intellettuale, non debbano essere indicati i costi della sicurezza e della manodopera.

## Risposta

- 1. Si conferma che come previsto dall'articolo 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di servizio di natura intellettuale, l'operatore economico non deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
  - Ciò a rettifica di quanto indicato all'articolo 14 "Offerta Tecnica" del disciplinare di gara (paragrafo 4).